

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R - Domanda dell'Azienda Agricola Valinotto di Valinotto Aldo S.S., di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 pozzi in Comune di Piossasco, ad uso irriguo.**

**(n. pratica 000221 – Cod. Utenza TO10199) Assenso.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 2344 del 20.5.2021; Pozzi Codici Univoci (L.R. 22/99) TO-P-01917, TO-P-01918, TO-P-01919 e TO-P-06500.

"Il Dirigente (... omissis ...)

#### DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Valinotto di Valinotto Aldo S.S. (omissis) e P.Iva 06341220017 – con sede in Comune di Piossasco, Regione Brentatori n. 1/bis, la concessione preferenziale, in forma parzialmente precaria, di derivazione d'acqua sotterranea per uso irriguo per bagnare complessivi ha 19.60 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.), derivata da n. 4 pozzi ubicati in Comune di Piossasco, come identificati in premessa (n. pratica **000221** - codice utenza **TO10199**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di ricordare che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996, le acque delle falde in pressione sono indicate come risorsa qualificata o comunque da riservare al consumo umano; pertanto, limitatamente alla quota di prelievo dal pozzo codice univoco TO-P-01917, esse sono concesse in forma precaria, allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000 e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)